

L'illegitimità costituzionale del divieto della “fecondazione eterologa”

Analisi critica
e materiali

a cura di
Marilisa D'Amico
Maria Paola Costantini



COLLANA
DI DIRITTO
E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

L'illegitimità
costituzionale
del divieto
della “fecondazione
eterologa”

Analisi critica
e materiali

a cura di
Marilisa D'Amico
Maria Paola Costantini

FrancoAngeli

Copyright © 2014 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Premessa pag. 9

Saggi

1. **L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. “fecondazione eterologa”**, di *Marilisa D'Amico* » 13
2. **Il diritto alla salute e la tutela del nato nella pronuncia costituzionale**, di *Maria Paola Costantini* » 41
3. **Il diritto alla procreazione: quale fondamento costituzionale?**, di *Benedetta Liberali* » 65
4. **Il diritto e il principio dell'equivalenza delle forme di riproduzione umana**, di *Massimo Clara* » 101
5. **Il riconoscimento della “libertà di scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli”**, di *Irene Pellizzone* » 103
6. **La Corte costituzionale decide per l'incostituzionalità della fecondazione eterologa e sospende il dialogo con la Corte europea dei diritti dell'uomo**, di *Costanza Nardocci* » 112

Materiali

Primo atto

La manifesta infondatezza della questione

Scheda esplicativa , di <i>Benedetta Liberali</i>	pag. 137
1. La prima decisione di manifesta infondatezza della questione (Tribunale di Milano)	» 139

Secondo atto

La restituzione degli atti della Corte costituzionale

Scheda esplicativa , di <i>Benedetta Liberali</i>	» 145
1. L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tribunale di Milano	» 148
2. L'atto di intervento in qualità di <i>Amicus Curiae</i> delle Associazioni davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	» 161
3. La sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo resa nei confronti dell'Austria	» 172
4. La restituzione degli atti della Corte costituzionale (ord. n. 150 del 2012)	» 187

Terzo atto

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto

Scheda esplicativa , di <i>Benedetta Liberali</i>	» 195
1. L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tribunale di Milano	» 197
2. L'atto di costituzione della coppia nel giudizio costituzionale (Tribunale di Milano)	» 206
3. La memoria della coppia nel giudizio costituzionale (Tribunale di Milano)	» 238
4. La memoria della Società Cooperativa Unità di Medicina della Riproduzione nel giudizio costituzionale (Tribunale di Catania)	» 248
5. L'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio costituzionale (ord. di rimessione n. 135 del 2013)	» 256
6. La memoria dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio costituzionale (ord. di rimessione n. 135 del 2013)	» 262

7. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto (sent. 162 del 2014) pag. 269

Quarto atto
Dopo la sentenza della Corte costituzionale

- Scheda esplicativa**, di *Benedetta Liberali* » 285
1. Audizione del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative del Governo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 40 del 2004 sul divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo » 287
 2. Delibera della Regione Toscana » 294
 3. Ordinanza del Tribunale di Bologna » 307
 4. Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome » 315
 5. Determinazioni in ordine all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo della Regione Lombardia » 327

Appendice

- 1. La fecondazione di tipo eterologo e le soluzioni accolte in alcuni ordinamenti giuridici di Stati membri dell'Unione Europea: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna**, di *Costanza Nardocci* » 337
 - 2. Il documento delle Società scientifiche sulla donazione dei gameti. La società italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione** » 343
 - 3. Proposta di legge in materia di procreazione medicalmente assistita alla luce delle sentenze nn. 151 del 2009 e 162 del 2014 della Corte costituzionale, con ulteriori modifiche relative a punti controversi che permangono ancora nella legge n. 40**, di *Marilisa D'Amico e Maria Paola Costantini* » 351
- I Curatori e gli Autori** » 358
- Ringraziamenti** » 359

Premessa

Con questo volume, si intende offrire un primo contributo scientifico sui punti più rilevanti della decisione costituzionale relativa alla c.d. fecondazione eterologa.

Essendo questa materia importante anche negli studi universitari, sia sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, sia sotto quello della giustizia costituzionale, il volume dedica ampio spazio ai materiali e ai documenti che segnano il processo costituzionale.

Le Autrici si augurano che questo lavoro possa contribuire a dipanare i dubbi che ancora agitano il mondo politico e medico sulla portata e sul significato effettivi della decisione.

Saggi

1. L'incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. “fecondazione eterologa”

di Marilisa D'Amico

SOMMARIO: Premessa. – 1. L'approvazione della legge n. 40 del 2004 e la richiesta referendaria sul divieto della c.d. “fecondazione eterologa”. – 2. Il lungo percorso per arrivare alla Corte costituzionale: i due giudizi di legittimità costituzionale del divieto di fecondazione c.d. “eterologa”. – 2.1. Le ragioni della non manifesta infondatezza del divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo. – 3. La sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014: la fine di un ingiusto divieto. – 4. La decisione costituzionale fra contesto europeo e realtà nazionale. – 5. Quale futuro per la fecondazione assistita in Italia?

Premessa

È stata lunga la strada per arrivare a rimuovere un divieto, giudicato fin dalla sua entrata in vigore assurdo e irragionevole, contrario al principio costituzionale di eguaglianza. Un divieto fonte di incredibili sofferenze da parte di tanti cittadini, esiliati, alla ricerca di una speranza all'estero, e di tanti altri che non hanno potuto neanche concedersi il lusso di sperare, a causa dei costi elevati.

È stata una strada lunga, ma, almeno sul piano dei principi, la sentenza n. 162 del 2014, nella quale finalmente, la Corte costituzionale ha sancito in modo definitivo la contrarietà del divieto assoluto della c.d. “fecondazione eterologa”¹, di cui all'art. 4, comma 3, l. 40 del 2004, rispetto agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 della Costituzione, rimuovendo la norma dal nostro ordinamento, ripaga di tante sofferenze e segna un passo avanti importante per il principio di laicità costituzionale.

¹ La legge utilizza il termine comune di “fecondazione eterologa”, anche se sarebbe più corretto parlare di “donazione di gameti”; sul punto, si rinvia a C. Flamigni, *Il secondo libro sulla sterilità. La fecondazione assistita*, Utet, Torino, 2008, 468 e ss., ripreso da E. Dolcini, “Il punto sulla fecondazione assistita ‘eterologa’ rileggendo Carlo Flamigni”, in C. Flamigni, *Medicina, impegno civile, bioetica, letteratura*, Le Lettere, Firenze, 2013, 127 e ss.

In questa decisione, la Corte riprende in modo deciso l'impostazione della sua pronuncia precedente, la n. 151 del 2009. In quella pronuncia, il giudice costituzionale aveva decisamente modificato l'impostazione di principio della legge n. 40 del 2004, bocciandone l'impostazione ideologica, basata sulla tutela di un solo valore, quello dell'embrione, a scapito di tutti gli altri, e riconoscendo invece la necessità che questa legge, come dovrebbero fare tutte le leggi in uno Stato laico, bilanci fra di loro i valori in gioco. Afferma la Corte, nel 2009, che nella legge n. 40 del 2004 la tutela dell'embrione deve essere bilanciata con quella delle "giuste esigenze della procreazione". La Corte fa emergere, in quella pronuncia, un nuovo principio costituzionale, le giuste esigenze della procreazione, un principio che rende attuale l'art. 31 Cost., quale presidio della "genitorialità"; un principio che non significa "diritto a diventare genitori", ma possibilità di esserlo, con l'aiuto della scienza.

Nella sentenza n. 162 di quest'anno, la Corte richiama "le giuste esigenze della procreazione" all'interno di un ragionamento più complesso, nel quale diviene ancora più esplicito l'intento metodologico del giudice costituzionale.

La Corte riconosce in apertura la complessità della questione, che tocca temi eticamente sensibili e afferma testualmente che in casi come questi le questioni vanno affrontate non solo ponendo i principi costituzionali sullo stesso piano, ma anche considerandoli e analizzandoli tutti insieme nel bilanciamento.

L'invito a far agire e interagire i principi fra di loro, senza escluderne nessuno e senza metterli uno contro l'altro può essere inteso anche come raccomandazione al futuro legislatore, quando tocca temi eticamente sensibili². Temi, che non vanno derubricati dall'agenda, ma vanno affrontati con metodo "laico", trovando uno spazio per tutti i principi e non giocando a metterli uno contro l'altro, sacrificandoli tutti.

Con questa pronuncia, la Corte costituzionale riconduce in modo deciso la *ratio* della legge 40 a due principi fondamentali che l'impostazione originaria del legislatore aveva totalmente annullato: quello di autonomia e di responsabilità, sia delle persone che dei medici.

Viene a cadere definitivamente quella paura nella scelta delle persone rispetto al proprio progetto di vita familiare, una scelta che il giudice costituzionale definisce "incoercibile". Viene anche ad essere ulteriormente valorizzata, all'interno del riconoscimento del diritto alla salute, fisica e psichica, della coppia, la responsabilità e l'autonomia del medico, rispetto alle

² Un invito in questo senso è recentemente venuto dallo stesso Presidente della Repubblica, il quale ha richiamato il Parlamento ad occuparsi delle questioni bioetiche (si rinvia, sul punto, all'esternazione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 13 luglio 2014).

quali non è una legge, ma sono la propria scienza e la propria deontologia a stabilire confini e paletti.

In questo lavoro, prima di arrivare a un commento più approfondito della decisione, mi sembra utile ripercorrere le tappe principali della vicenda.

Questa lunga vicenda mostra infatti in modo chiaro, da un lato, il valore profondo dello stato costituzionale, nel quale il giudice costituzionale nasce proprio come baluardo nei confronti delle ingiustizie e degli abusi di un legislatore che perde, giustamente, la propria “onnipotenza”; dall’altro, le insidie e le difficoltà, in un sistema costituzionale “incidentale”, quale è il nostro, per i cittadini lesi da una legge ingiusta, di arrivare a chiedere giustizia al proprio giudice.

1. L’approvazione della legge n. 40 del 2004 e la richiesta referendaria sul divieto della c.d. “fecondazione eterologa”

Il dibattito intorno all’opportunità di ammettere oppure, viceversa, di vietare le tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo ha interessato l’intero percorso legislativo della legge n. 40 del 2004, così come emerge dall’analisi dei progetti di legge che si sono succeduti nel corso degli anni e che hanno preceduto la definitiva approvazione della legge n. 40, il 19 febbraio 2004.

Nell’ambito di tale dibattito, gli oppositori di tale tecnica di procreazione artificiale, che, come noto, presuppone il ricorso a gameti esterni alla coppia, portavano all’attenzione i rischi cui sarebbe stato esposto il nato dalla c.d. “fecondazione eterologa”, dovuti alla frammentazione delle figure parentali, ossia alla non coincidenza tra la c.d. genitorialità biologica e quella sociale, che avrebbe interessato almeno uno dei due componenti la coppia.

Più in particolare, si riteneva il ricorso a tali pratiche di fecondazione artificiale foriero di ledere l’integrità psico-sociale del nascituro, ancorché nessuno studio corroborasse tali rischi. Sotto questo profilo, infatti, l’unico studio noto in materia, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e condotto su un campione di 25.000 bambini nati da tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, aveva dimostrato l’assenza di qualsiasi disturbo di natura psico-sociale del nato da tali tecniche riconducibile alla c.d. frattura delle figure parentali³.

³ Il riferimento è a quanto era emerso nell’ambito della seduta n. 504 del 10 dicembre 2003 e, nello stesso senso, si rinvia alle audizioni in sede di Commissione igiene e sanità, nonché alla Relazione di minoranza della dodicesima Commissione permanente Igiene e Sanità, n. 1514°-bis. Si sofferma in modo particolare su questo aspetto, R. Villani, *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Giappichelli, Torino, 2004.

Nell'ambito dei lavori parlamentari, numerosi erano stati, peraltro, anche gli interventi critici nei confronti dell'impostazione favorevole all'introduzione di un divieto assoluto di ricorrere a tecniche di procreazione artificiale di tipo eterologo.

In questo senso, era stato evidenziato il rischio che il divieto di accesso ad una delle tecniche di procreazione artificiale avrebbe determinato in punto di trattamento discriminatorio: alcune coppie avrebbero potuto recarsi all'estero, in Stati dove la c.d. "fecondazione eterologa" era lecita, altre invece, non disponendo di mezzi economici adeguati a tale scopo avrebbero dovuto rinunciare alla speranza di diventare genitori.

Tuttavia, e a dimostrazione di quanto il dibattito intorno alla c.d. "fecondazione eterologa" non venne mai sopito all'interno delle aule parlamentari, pare opportuno ricordare il deposito di alcuni disegni di legge negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge n. 40 del 2004, il più noto a firma di Giuliano Amato⁴, tesi a reintrodurre nell'impianto di regolamentazione normativa della legge n. 40 del 2004 le tecniche di fecondazione medicalmente assistita di donazione dei gameti.

Sotto questo profilo, alla base della soluzione proposta e finalizzata a consentire il ricorso a tecniche c.d. "eterologhe", nella relazione al disegno di legge Amato, si leggeva che: "l'apertura alla fecondazione eterologa è controversa. Al di là delle convinzioni personali [...], non si può dimenticare che in particolare il ricorso al seme altrui è una pratica in uso da decenni, che ha dato gioia a tanti genitori e vita a tanti bambini, come non si può dimenticare che la sterilità o l'infertilità maschile e femminile sono in aumento, mentre diminuisce la natalità, e che la loro causa risale spesso a malattie e a conseguenti cure che frustrano un desiderio di maternità e di paternità non ancora realizzato"; ancora, successivamente, il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ripamonti, Palermi, Silvestri e Tibaldi, anch'esso favorevole all'abolizione del divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, precisava come "vietarla significa discriminare sulla base di un problema di salute migliaia di persone, ed impedirgli di mettere al mondo dei figli, oppure obbligare le coppie [...] ad andare all'estero"⁵.

⁴ Il riferimento è al Disegno di Legge n. 3320, primo firmatario Giuliano Amato, ove all'art. 4, comma 2, si disponeva che: "Il ricorso alla procreazione assistita di tipo eterologo è consentito quando uno dei coniugi o conviventi sia affetto da sterilità o infertilità incurabile di tipo congenito o acquisita in conseguenza di malattie o trattamenti medici o chirurgici, ovvero da malattia infettiva irreversibile, secondo quanto indicato dalle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)", reperibile al seguente link: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=121877. Per più ampie considerazioni sul tema, si rinvia a C. Flamigni, M. Mori, *La fecondazione assistita dopo dieci anni di legge 40. Meglio ricominciare da capo!*, Ananke, 2014, 66 ss.

⁵ Si intende richiamare il Disegno di Legge n. 725 (XV Legislatura), d'iniziativa dei senatori Ripamonti, Palermi, Silvestri e Tibaldi. Nello stesso senso, tra gli altri, si vedano,

Come noto, la legge n. 40 del 2004, a distanza di pochi mesi dalla sua entrata in vigore, è stata fatta oggetto di censure di illegittimità costituzionale e di cinque quesiti referendari.

Prima di soffermarsi più specificamente sulla vicenda referendaria, poi fallita e volta a conseguire la cancellazione, tra gli altri, del divieto della c.d. “fecondazione eterologa”, pare opportuno evidenziare come l’impianto della legge n. 40 del 2004, nella sua scelta di assolutizzare la tutela dell’embrione e di funzionalizzare la regolamentazione giuridica a tale scopo, sia stata pienamente condivisa dal Tribunale di Catania⁶ che, con una discutibile ordinanza di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale presentata su istanza della coppia⁷, ha chiuso le porte del giudizio di costituzionalità a fronte della richiesta di una coppia, portatrice sana di Beta-talassemia di avere accesso all’esame diagnostico della diagnosi genetica preimpianto e di vedere impiantati nell’utero della donna i soli embrioni non affetti da quella medesima patologia.

Per quanto qui rileva e al di là del tema specifico portato dinanzi al giudice, basta qui sottolineare come il Tribunale di Catania si sia espresso nel senso dell’insindacabilità della scelta del legislatore di assegnare prevalenza nel bilanciamento tra i diritti contrapposti all’embrione, ragionando come se la Corte costituzionale non esistesse e demandando all’esclusiva discrezionalità del primo ogni determinazione, specialmente laddove si tratti di intervenire su una materia che – così afferma il giudice catanese – “ha ad oggetto proprio i limiti da porre al potere dell’uomo di agire su uno dei più grandi misteri della natura: l’origine della vita”⁸.

Venendo, invece, alla vicenda referendaria del 2005, uno dei quesiti su cui veniva richiesto ai cittadini italiani di esprimersi riguardava proprio la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 40 del 2004, ossia il divieto assoluto di donazione di gameti esterni alla coppia.

Con la sentenza n. 49 del 2005, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il *referendum* parziale volto all’abrogazione dell’art. 4, comma 3, e delle ulteriori disposizioni della legge ad esso collegate (artt. 9 comma 1, e 12, comma 1 e 8), chiarendo che l’eventuale abrogazione della disposizione oggetto della consultazione referendaria non avrebbe determinato alcun vuoto normativo in caso di esito positivo della consultazione.

il Disegno di Legge n. 2000 (XV Legislatura), d’iniziativa dei senatori Bocci, Russo Spina, Alfonsi, Brisca, Menapace, Capelli, Di Lello, Finuoli, Gaggio Giuliani, Gagliardi, Nardini, Palermo, Valpiana e Vano; Disegno di Legge n. 1397 (XV Legislatura), Del Pennino, Biondi, Paravia, Jannuzzi, Saro, Sterpa e Straquadagno.

⁶ Tribunale di Catania, ordinanza, 3 maggio 2004, in *Giur. it.*, 2004, 2089 e ss.

⁷ Per una critica puntuale nei confronti della pronuncia in esame, si consenta il rinvio a M. D’Amico, “Riuscirà una legge incostituzionale ad arrivare davanti al suo giudice (quello delle leggi, appunto...)?”, in *www.forumcostituzionale.it*, 2004.

⁸ Tribunale Catania, ordinanza, 3 maggio 2004, in *Giur. it.*, 2004, 2089.

In particolare, il Giudice costituzionale aveva osservato che non sarebbe venuto meno il “livello minimo di tutela costituzionalmente necessario”, conseguenza che avrebbe, viceversa, determinato la dichiarazione di inammissibilità del relativo quesito, come peraltro analogamente verificatosi in relazione alla richiesta di abrogazione totale della normativa vigente in materia di procreazione artificiale, dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 2005⁹.

Si tratta di un aspetto centrale, che ha attraversato l'intera vicenda del giudizio di legittimità costituzionale, avente ad oggetto il divieto assoluto di fecondazione medicalmente assistita: i sostenitori del divieto argomentavano nel senso che l'annullamento dell'art. 4, comma 3, l. n. 40 del 2004 avrebbe prodotto un vero e proprio vuoto normativo e di tutela minima del concepito e della famiglia naturale, che avrebbe a loro avviso dovuto porsi alla base di una pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte della Corte costituzionale.

Come noto, questo referendum, insieme a tutti gli altri non ha raggiunto il quorum, dopo una vicenda che rimane emblematica per la caricatura ideologica e l'invito all'astensione ai cittadini da parte di autorità politiche ed ecclesiali¹⁰.

Una vicenda, comunque, nella quale il problema della sterilità o infertilità era ancora percepito dalla maggioranza del Paese come problema “di pochi”.

2. Il lungo percorso per arrivare alla Corte costituzionale: i due giudizi di legittimità costituzionale del divieto di fecondazione c.d. “eterologa”

Il divieto assoluto di donazione dei gameti è stato al centro di un lungo percorso giurisprudenziale culminato nella declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, comma 3, l. n. 40 del 2004, intervenuta con sentenza n. 162 del 2014.

Nell'ambito di tale percorso giurisprudenziale – che si è sviluppato a partire dalla prima ordinanza di manifesta infondatezza del Tribunale di

⁹ Corte cost., sent. 28.1.2005, n. 45, in *Giur. cost.*, 2005, I, 337 ss., con nota di G. Monaco, “Il referendum per l'abrogazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita di fronte al limite delle ‘leggi costituzionalmente necessarie’”, *ivi*, 351 ss. Più in particolare, per un approfondimento relativo all'intera vicenda referendaria sulla legge n. 40 del 2004 (ovvero con riferimento alle sentt. 28.1.2005, nn. 45, 46, 47, 48 e 49, in *Giur. cost.*, 2005, I, 337 ss.), si rinvia a M. Ainis (a cura di), *I referendum sulla fecondazione assistita*, Giuffrè, Milano, 2005.

¹⁰ Approfondiscono la vicenda sotto questo aspetto C. Flamigni, M. Mori, *La fecondazione assistita dopo dieci anni di legge 40. Meglio ricominciare da capo!*, cit., 68 ss.

Milano del 2009¹¹ – la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di donazione dei gameti è stata portata per ben due volte dinanzi al Giudice costituzionale, il quale soltanto a distanza di due anni dal suo precedente intervento, con la controversa ordinanza n. 150 del 2012¹², ha finalmente accolto la questione di costituzionalità, annullando definitivamente il divieto.

Invero, il divieto assoluto di donazione dei gameti è stato fatto oggetto di due distinti giudizi costituzionali, entrambi originati dalle ordinanze di rimessione sollevate, con tempi ed impostazioni non sempre perfettamente coincidenti, da parte dei Tribunali di Milano, di Firenze e di Catania¹³.

A questo proposito, diversi sono stati i profili d'illegittimità costituzionale del divieto della c.d. "fecondazione eterologa" prospettati dai giudici comuni dinanzi al Giudice costituzionale nell'ambito dei due giudizi di costituzionalità.

Nell'ambito della vicenda che ha interessato il divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il primo giudizio di costituzionalità si era concluso con l'ordinanza di restituzione degli atti (ord. n. 150 del 2012) ai giudici remittenti, affinché procedessero ad una nuova valutazione dei termini delle questioni, alla luce della sopravvenienza della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁴ sul caso *S.H. e altri c. Austria*, che superava il precedente reso dalla Prima Sezione.

¹¹ Trib. Milano, ordinanza 23 novembre 2009, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, VII-VIII, 774 ss., che ha confermato la decisione del Tribunale in composizione monocratica, ordinanza, 7 aprile 2009, con nota di B. Liberali, "Sulla legittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa", *ivi*, 777 ss.

¹² Si vedano le riflessioni di A. Ruggeri, "La Corte costituzionale, i parametri 'conseguenziali' e la tecnica dell'assorbimento dei vizi rovesciata (a margine di Corte cost. n. 150 del 2012 e dell'anomala restituzione degli atti da essa operata con riguardo alle questioni di costituzionalità relative alla legge sulla procreazione medicalmente assistita)", in *www.giur-cost.org*; R. Romboli, "Lo strumento della restituzione degli atti e l'ordinanza 150/2012: il mutamento di giurisprudenza della Corte EDU come *ius superveniens* e la sua incidenza per la riproposizione delle questioni di costituzionalità sul divieto di inseminazione eterologa", *ivi*, e S. Leone, I. Pellizzone, "Cause ed effetti della restituzione degli atti per sopravvenienza di una sentenza della Corte europea", in *Notizie di Politeia*, 2013, n. 109.

¹³ Si intende, in questa sede, richiamare, da un lato, le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sollevate nell'ambito del primo giudizio di costituzionalità, ossia le ordinanze dei Tribunali di: Firenze del 6 ottobre 2010; Catania del 21 ottobre 2010 e Milano dell'11 febbraio 2011. In dottrina, si consenta il rinvio a M. D'Amico, B. Liberali, (a cura di), *Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, FrancoAngeli, Milano, 2012; Il secondo giudizio costituzionale è sorto a seguito della rimessione di tre questioni di costituzionalità da parte dei medesimi giudici *a quibus* e, quindi, il Tribunale di Milano con ordinanza dell'8 aprile 2013; il Tribunale di Firenze con ordinanza del 29 marzo 2013 e il Tribunale di Catania con ordinanza datata 13 aprile 2013.

¹⁴ D'ora in avanti, Corte EDU.